



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO
CENTRO INTERFACOLTÀ
PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE**

Emanato con Decreto Rettorale n. 521 del 28 settembre 2007



Regolamento del Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue (CIAL)

INDICE

Capitolo I – Finalità e ambito	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 - Ambito	2
Capitolo II – Organizzazione, gestione e utilizzo del Centro	3
Art. 3 – Afferenze	3
Art. 4 – Delegato del Rettore	3
Art. 5 – Comitato didattico	3
Art. 6 – Responsabile del Centro	4
Art. 7 – Coordinatore per area linguistica	4
Art. 8 – Utilizzo del Centro	4
Capitolo III – Norme finali	5
Art. 8 - Entrata in vigore	5
Art. 9– Abrogazione	5

Capitolo I – Finalità e ambito

Art. 1 – Finalità

1. Il Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue – C.I.A.L. (d'ora innanzi denominato "Centro") istituito ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Università di Trento, è finalizzato all'apprendimento ed all'esercizio delle lingue moderne da parte degli studenti e del personale dell'Ateneo, sia per esigenze istituzionali che individuali, e fornisce gli appropriati servizi didattici e logistico-organizzativi.
2. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Centro può stipulare convenzioni e contratti con Enti e/o Soggetti pubblici e privati esterni.
3. Nell'ambito e nel rispetto di tale sua precisa funzione, il Centro può essere utilizzato come luogo di studio e di ricerca didattica finalizzata all'insegnamento ed alla gestione dell'apprendimento delle lingue moderne.

Art. 2 - Ambito

1. Il Centro opera nei seguenti settori
 - organizzazione di corsi di lingua dal livello A1 al livello C2 secondo le esigenze espresse dall'Ateneo,
 - organizzazione di corsi di lingua su richieste specifiche delle Facoltà, dei Dipartimenti, delle Scuole di dottorato o di altri Centri dell'Ateneo,
 - organizzazione, a seguito di apposite convenzioni e compatibilmente con gli impegni istituzionali, di corsi per enti e/o soggetti pubblici e privati esterni;
 - servizio di orientamento, di consultazione, e di autoapprendimento delle lingue
 - addestramento e guida glottodidattica degli insegnamenti di lingue dell'Ateneo.



Regolamento del Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue (CIAL)

Capitolo II – Organizzazione, gestione e utilizzo del Centro

Art. 3 – Afferenze

1. Al Centro afferiscono:
 - a) collaboratori esperti linguistici dell'Ateneo
 - b) personale tecnico-amministrativo.
2. Il Centro dispone, all'interno del budget d'Ateneo, di specifici fondi per la didattica e il funzionamento.

Art. 4 – Delegato del Rettore

1. Il Centro è coordinato sul piano accademico e didattico da un docente dell'Ateneo delegato dal Rettore.
2. In particolare, sono attribuiti al Delegato del Rettore i seguenti compiti:
 - rappresentare il Centro e assicurarsi che esso venga rappresentato, ove necessario, presso gli organi accademici centrali (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Commissione per la ricerca scientifica) ;
 - convocare e presiedere il Comitato didattico;
 - elaborare il piano di sviluppo del centro che sottopone al Rettore e al Senato Accademico;
 - fungere da collegamento tra ricerca glottodidattica e prassi didattica in ambito linguistico e definire le metodologie e gli strumenti didattici;
 - curare le relazioni con le scuole e con gli insegnanti per ciò che attiene l'apprendimento linguistico, raccordandosi con il Rettore o l'eventuale suo delegato per i rapporti con le scuole.
3. La durata dell'incarico del Delegato del Rettore coincide con il mandato del Rettore, salvo sostituzione per anticipata cessazione dell'incarico o per revoca della delega da parte del Rettore.

Art. 5 – Comitato didattico

1. Il Comitato didattico è composto:
 - dal delegato del Rettore;
 - da un numero di docenti da 4 a 7 designati dal Senato Accademico;
 - dal dirigente a cui il Centro afferisce;
 - dal responsabile del Centro;
 - da un rappresentante dei collaboratori esperti linguistici (CEL) eletto da e tra gli stessi;
 - da uno studente designato dal Consiglio degli studenti.
2. Il Comitato didattico è convocato e presieduto dal delegato del Rettore.
3. Sono attribuiti al Comitato didattico i seguenti compiti:
 - supportare il Delegato del Rettore nella definizione del piano di sviluppo del Centro;
 - stabilire il livello qualitativo e gli obiettivi didattici richiesti;
 - approvare il piano di formazione degli insegnanti elaborato dal responsabile del Centro;
 - definire le attività di monitoraggio della didattica;
 - approvare il piano di sviluppo dei servizi e degli strumenti (coerente con il piano di sviluppo del Centro) proposto dal responsabile del Centro;
 - individuare eventuali progetti di sviluppo e di innovazione del Centro;
 - delineare le linee guida e i criteri per la programmazione didattica, garantendo pari opportunità alle Facoltà e altri centri didattici d'ateneo;
 - approvare la programmazione didattica elaborata dal responsabile del Centro;



Regolamento del Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue (CIAL)

4. I docenti nominati dal Senato Accademico durano in carica fino alla scadenza del mandato del Delegato del Rettore. Il rappresentante CEL e il rappresentante degli studenti durano in carica due anni.
5. I docenti possono essere rinominati e il rappresentante CEL rieletto .

Art. 6 – Responsabile del Centro

1. Il Centro è coordinato sul piano organizzativo-gestionale da un funzionario amministrativo.
2. In particolare, sono attribuiti al Responsabile del Centro i seguenti compiti:
 - implementare il piano di sviluppo del Centro;
 - definire e coordinare, in accordo con il delegato del Rettore, le attività dei coordinatori per area linguistica di cui al successivo articolo 7;
 - elaborare e proporre, coadiuvato dai coordinatori per area linguistica, al delegato del Rettore il piano di formazione degli insegnanti, coordinandone poi la sua attuazione;
 - elaborare e proporre al comitato didattico la programmazione didattica coerente con le linee guida e i criteri da questo definiti;
 - coordinare e attuare, coadiuvato dai coordinatori per area linguistica, le attività di monitoraggio della didattica;
 - proporre al comitato didattico un piano di sviluppo dei servizi e degli strumenti coerente con il piano di sviluppo del Centro;
 - gestire, coadiuvando il dirigente di riferimento, il budget del Centro;
 - gestire, coadiuvando il dirigente di riferimento, gli aspetti amministrativi del personale afferente alla struttura;
 - gestire i servizi a supporto della didattica, garantendo l'integrazione con gli altri servizi di Ateneo.

Art. 7 – Coordinatore per area linguistica

1. Il Delegato del Rettore, su richiesta del responsabile del Centro, può conferire incarichi, per il coordinamento di un'area linguistica, a collabori esperti linguistici.
2. Ai coordinatori per area linguistica, oltre alle mansioni specifiche del collaboratore esperto linguistico, sono richiesti i seguenti compiti:
 - essere garante del mantenimento del livello qualitativo e delle metodologie didattiche stabilite dal comitato didattico;
 - supportare il responsabile del Centro nell'implementare nuove metodologie e strumenti didattici;
 - coordinare gli insegnanti della propria area linguistica;
 - partecipare alla definizione e realizzazione del piano di formazione degli insegnanti e tutor;
 - collaborare alla programmazione didattica della propria area linguistica;
3. L'incarico di coordinatore per area linguistica dura fino a scadenza del contratto di lavoro o fino a revoca nel caso di sopravvenuti mutamenti organizzativi o di mancato raggiungimento degli obiettivi concordati.

Art. 8 – Utilizzo del Centro

1. Possono usufruire dei corsi e delle infrastrutture del Centro:
 - a) tutti gli studenti dell'Ateneo
 - b) tutto il personale dell'Ateneo
 - c) persone esterne all'Ateneo a fronte di convenzioni stipulate con Enti e/o soggetti pubblici o privati .
 - d) singoli soggetti esterni, nel limite delle disponibilità dei singoli corsi.
2. I contributi richiesti per i corsi del Centro sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e possono essere differenziati per tipologia di utente.



Regolamento del Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue (CIAL)

Capitolo III – Norme finali

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato dai competenti organi accademici, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di emanazione.

Art. 10 – Abrogazione

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento del Centro Interfacoltà per l'apprendimento delle lingue" emanato con Decreto Rettoriale n. 1575 di data 19.8.1992.